

- 2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.

(¹) GU C 414 del 14.12.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimenti instaurati da Agnieška Anisimovienė e a. (C-688/15) e da «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (C-109/16)

(Cause riunite C-688/15 e C-109/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Direttiva 94/19/CE — Articolo 1, punto 1 — Depositi — Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali — Direttiva 97/9/CE — Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma — Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un'impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento — Ente creditizio emittente di valori mobiliari — Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari — Applicazione della direttiva 2004/39/CE — Fallimento dell'ente creditizio suddetto prima dell'emissione dei valori mobiliari in questione — Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Invocabilità delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei confronti di tale impresa)

(2018/C 166/03)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nei procedimenti principali

con l'intervento di: ██████████ AB, in liquidazione, «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, Bankas «Finasta» AB (C-688/15)

«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ

con l'intervento di: ██████████ «Snoras» AB, in liquidazione (C-109/16)

Dispositivo

- 1) Da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e, dall'altro, quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest'ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l'emittente, in circostanze in cui l'emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell'ente creditizio in questione, ricadono sia nell'ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.